



CITTA' DI TORINO

**VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI
DIREZIONE ECONOMATO**

**Capitolato Speciale d'Appalto
SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO
UFFICI GIUDIZIARI**

- **PALAZZO DI GIUSTIZIA "Bruno CACCIA"**
- **UFFICI GIUDIZIARI DEL COMPLESSO "LE NUOVE"**

Periodo: 01 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**
- ART. 3 – SISTEMA DI GARA E REQUISITI GENERALI**
 - 3.1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**
 - a) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI**
 - b) AVVALIMENTO**
 - 3.2 - MODALITÀ DI GARA E REQUISITI GENERALI**
- ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 5 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA**
- ART. 6 – GARANZIA DI ESECUZIONE**
- ART. 7 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**
- ART. 8 – PENALITÀ**
- ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 10 - RECESSO**
- ART. 11 – ORDINAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- ART. 12 – ANAGRAFICA GESTIONALE DEI LOCALI**
- ART. 13 – ONERI PER LA SICUREZZA**
- ART. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO**
- ART. 15 – ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**
- ART. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**
- ART. 17 – PERSONALE**
- ART. 18 – SUBAPPALTO**
- ART. 19 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI**
- ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**
- ART. 21 – SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**
- ART. 22 – FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO**
- ART. 23 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE**
- ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ALLEGATI

| | |
|----------------------|---|
| Allegato I | EDIFICI OGGETTO DEL SERVIZIO |
| Allegato II | SCHEDA PULIZIE GIORNALIERE E PERIODICHE |
| Allegato III | PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI E SPECIFICHE |
| Allegato IV | DUVRI |
| Allegato V | DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA |
| Allegato VI | ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO |
| Allegato VII | FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA <i>BIS</i> - FAC-SIMILE DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO <i>TER</i> - FAC-SIMILE SCOMPOSIZIONE VOCI OFFERTA ECONOMICA |
| Allegato VIII | CONFORMITA' |
| Allegato IX | REGOLARE ESECUZIONE |
| Allegato X | DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' |

L'Amministrazione intende procedere alla fornitura dei servizi di pulizia e di facchinaggio, come di seguito specificato, mediante procedura aperta, in lotto unico ai sensi dell'art. 55, comma 5 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti - CUA) approvato con D.Lgs 163/2006 e s.m.i., del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010. **L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Codice Unico Appalti (CUA).**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e servizi di facchinaggio per gli uffici giudiziari dislocati nelle seguenti sedi:

- Palazzo di Giustizia di Torino "Bruno Caccia", Corso Vittorio Emanuele II 130
- Ex complesso carcerario "Le Nuove", Corso Vittorio Emanuele II 127

I locali oggetto del servizio sono specificati **nell'allegato I** al presente capitolato.

L'elenco delle prestazioni e frequenze degli interventi sono specificate nell'**allegato II** al presente capitolato; nell'**allegato III**, sono altresì elencate prestazioni e frequenze specifiche ed a richiesta.

Gli spazi e le aree oggetto di intervento descritte (allegato I) rispettano la situazione delle sedi alla data dell'approvazione del presente capitolato, eventuali traslochi / ampliamenti / riduzioni degli uffici saranno tempestivamente comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito della Città.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in riferimento alla tipologia del servizio la componente costituita da pulizia ordinaria è da intendersi prestazione principale, mentre la componente del servizio costituita dalle attività di carattere periodico (semestrali e/o annuali) ed i servizi di facchinaggio, disinfestazione e derattizzazione sono da intendersi prestazioni secondarie.

La Città di Torino potrà richiedere alla ditta appaltatrice varianti al contratto, secondo le norme di cui all'art. 311 D.P.R. 207/2010.

Nel corso di tutta la durata del contratto l'aggiudicatario è tenuto a mantenere **invariati** il numero e la tipologia degli addetti.

Qualunque variazione non autorizzata dall'Amministrazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

ART. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, e scadenza al 31 dicembre 2015, con possibilità di ripetizione del medesimo per il successivo biennio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti, nei modi e termini di cui all'art. 57 D.Lgs. 163/2006.

La spesa complessiva presunta per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2015 ammonta ad Euro 2.620.080,00 oltre Iva 21% di cui euro 54.000,00 per servizi di facchinaggio (calcolati presuntivamente in massimo 100 ore/mese).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006, la spesa complessiva stimata dei servizi per il successivo biennio è pari ad Euro 1.746.720,00 oltre Iva 21%, di cui euro 36.000,00 per servizi di facchinaggio.

L'importo della suddetta opzione concorre alla determinazione del valore complessivo del contratto il cui importo è pertanto pari ad euro 4.366.800,00 oltre Iva 21%. I citati importi tengono conto delle prestazioni descritte negli allegati II e III e del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. "Multiservizi" vigente alla data di presentazione delle offerte.

La spesa suddetta è determinata da un canone mensile al netto dell'Iva di euro 72.780,00 così composto:

- a) Quota fissa soggetta a ribasso: servizi di igiene ambientale (di cui agli allegati II e III del presente capitolato), per euro 71.280,00 oltre Iva 21%**
- b) Quota variabile non soggetta a ribasso: servizi di facchinaggio, (di cui all'allegato III punto 1.5), per euro 1.500,00 oltre Iva 21%**

Ai fini dell'aggiudicazione della gara, i concorrenti presenteranno offerta, con le modalità di cui al successivo art. 3, limitatamente ai servizi di cui alla lettera a).

I servizi di facchinaggio saranno soggetti a preventiva autorizzazione e pertanto liquidati a misura, tenendo conto del costo del lavoro previsto da CCNL vigente alla data di presentazione delle offerte, sulla base del numero di ore effettivamente eseguite, a seguito di rendicontazione degli stessi.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo".

ART. 3 – SISTEMA DI GARA E REQUISITI GENERALI

3.1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

a) Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.. In tal caso l'offerta dovrà:

- ✓ essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- ✓ contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 275, comma 2 del D.P.R. n.207/2010, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di partecipazione di società cooperativa o consorzio, le singole imprese socio o consorziate facenti parte della cooperativa o del consorzio medesimo non potranno presentare offerta nella stessa gara. Non è infatti ammessa la simultanea presentazione di offerte da parte di società cooperative o consorzi di imprese loro socie consorziate, pena l'esclusione della/e impresa/e socia/e o consorziata/e, anche qualora non siano indicate quali esecutrici dell'appalto.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (se non già dichiarato in istanza), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

b) Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

3. 2 - MODALITÀ DI GARA E REQUISITI GENERALI

L'offerta dovrà pervenire a: Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino per il Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi – Piazza Palazzo di Città 1, entro e non oltre il termine perentorio previsto nel bando di gara, in plico sigillato, contenente a sua volta 2 buste sigillate. Il plico così composto dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura: “Contiene offerta per la procedura aperta n.”.

BUSTE DA INSERIRE NEL PLICO

BUSTA n. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente la seguente documentazione:

- a) **Istanza di ammissione** in bollo (tranne i casi di esenzione previsti per legge), in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica

del documento di identità del sottoscrittore, formulata secondo le prescrizioni previste nel “bando di gara” – che si richiama integralmente – e contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabili:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con specificazione della natura giuridica, denominazione, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori o dei direttori tecnici, codice fiscale/partita IVA;
2. di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
3. che, nella formulazione dell'offerta, si è tenuto conto dei costi per la sicurezza, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 86, commi 3 bis e ter del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nonché del costo del lavoro – come determinato periodicamente dal Ministero del Lavoro – del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto dal CCNL del “Personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi Integrati/Multiservizi” e dalle relative tabelle ministeriali riguardanti la Provincia di Torino, vigenti al momento della presentazione delle offerte;
4. che tutto il materiale utilizzato per l'esecuzione del servizio, compresi i materiali di consumo, sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza;
5. indicazione delle prestazioni che il concorrente intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi del successivo art. 18;
6. di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste nel presente capitolato;
7. dichiarazione comprovante a) che il partecipante alla gara non si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di avere formulato l'offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato l'offerta economica autonomamente; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino con il concorrente in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

8. di aver preso visione dei rischi specifici e da interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto. **(DUVRI – Allegato IV).**
9. di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13 e 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005 (Codice della Proprietà Industriale);
10. di garantire, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, la disponibilità di una sede operativa e di un referente dell'azienda nel territorio del Comune di Torino o comuni limitrofi;
11. che i prodotti utilizzati nell'espletamento del servizio sono conformi alle specifiche tecniche minime previste all'allegato 'F' del Protocollo APE aggiornato al 2011 (visionabile sul sito della Provincia di Torino all'indirizzo: www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici);

b) Elenco a dimostrazione della capacità tecnica e professionale sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dei servizi analoghi, (servizi di pulizia) effettuati nell'ultimo triennio (2011 – 2010 – 2009) a favore di Enti Pubblici o Aziende private, con il rispettivo importo, data e destinatario; **dall'elenco, pena l'esclusione dalla gara, deve risultare l'esecuzione nel triennio di almeno un servizio, di valore pari o superiore all'importo annuale posto a base di gara, (euro 873.360,00) Iva esclusa.**

Ai sensi dell'art. 46 del Codice Unico Appalti, la Civica Amministrazione si riserva la

facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice Unico Appalti, di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto alle ditte di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; tale verifica sarà in ogni caso effettuata con le modalità indicate dall'AVCP con determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012.

c) Attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato VI) in tutte le sedi, oggetto dell'appalto (Palazzo di Giustizia, complesso "Le Nuove"), previo appuntamento telefonico con i referenti (nominativi e numeri telefonici sono indicati nell'allegato III).

d) Dichiarazione di ottemperanza (Allegato V) ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., compilando il fac-simile allegato al presente capitolato.

e) Garanzia a corredo dell'offerta, con le modalità di cui al successivo art. 5

BUSTA n. 2 "OFFERTA ECONOMICA" contenente:

L'offerta economica, in busta chiusa sigillata senza altri documenti, a firma del legale rappresentante, redatta conformemente al fac simile allegato al presente capitolato (Allegato "VII") ed **espressa in canone mensile in ribasso sul canone posto a base di gara.**

In riferimento a quanto indicato al precedente art. 2, il canone mensile a base d'asta al netto dell'Iva è pari ad euro 71.280,00 per servizi di igiene ambientale.

Il corrispettivo mensile sarà determinato dal suddetto importo al netto del ribasso d'asta.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Ai sensi dell'art. 286 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, **l'Offerta economica deve indicare, oltre ai costi della sicurezza, eventuali utili e ogni altra voce che abbia concorso alla formulazione dell'offerta economica** (Allegato "VII bis" e Allegato "VII ter").

Non saranno ammesse offerte la cui voce "Costo del lavoro" sia **inferiore** ai minimi tabellari previsti dal CCNL del "Personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi Integrati/Multiservizi" e dalle relative tabelle ministeriali riguardanti la Provincia di Torino, vigenti al momento della presentazione offerte.

Per le **comunicazioni** di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. dovranno essere indicati nell'**istanza di ammissione**:

- ✓ numero telefonico e numero di fax;
- ✓ indirizzo di posta elettronica.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di **incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di **non integrità** dei plichi contenenti l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

L'offerta presentata oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara e comunque condizionata non sarà presa in considerazione.

L'offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l'Amministrazione dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata ai sensi dell'art. 82 CUA a favore dell'operatore che avrà offerto **il prezzo più basso** espresso quale canone mensile al netto dell'Iva, come specificato al precedente art. 3.

La Commissione aggiudicatrice sarà composta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del CUA.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai sensi degli art. 86 e ss del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

Le offerte duplici, con alternative, condizionate o comunque formulate in maniera difforme rispetto a quanto specificatamente richiesto non saranno ammesse.

La gara sarà valida anche con una sola offerta, tuttavia la presente procedura non impegna l'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., si riserva di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'avvio del procedimento di aggiudicazione, in ogni caso, non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 445/2000.

L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

L'aggiudicatario, **entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione**, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'offerta dovrà avere una validità **non inferiore a 180 gg. consecutivi** dalla data di presentazione della medesima.

ART. 5 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo a base di gara.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 6.

La garanzia deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
- b) a pena di esclusione, impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- c) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione;

d) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 75 comma 9 del Codice Unico degli Appalti

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 6 – GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, con le modalità di cui agli artt. 113 del Codice Unico Appalti e 123 D.P.R. 207/2010.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% e al 20% si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 113 CUA.

L'importo della garanzia, ex art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- ✓ il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi, e

regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva deve avere validità fino ad ultimazione del servizio e all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Detta cauzione verrà svincolata alla ditta aggiudicataria a completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

ART. 7 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 5, D.P.R. 207/2010, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge pertanto le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, con il supporto dell'**Ufficio Controllo Qualità** e di altri dipendenti dell'Amministrazione individuati formalmente (**Referenti del Settore destinatario** dei servizi: Amministrazione Giudiziaria).

In particolare sono individuati 4 referenti presso le sedi giudiziarie, uno per ciascuno degli Uffici giudiziari:

- Corte d'Appello
- Procura Generale
- Tribunale
- Procura della Repubblica

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

A tal fine, i Referenti addetti ai controlli individuati presso le sedi degli uffici giudiziari oggetto della prestazione provvederanno al controllo del servizio.

Ciascun Referente invierà una **relazione mensile di monitoraggio** all'**Ufficio Controllo Qualità** istituito presso la Direzione Economato. Le relazioni mensili di monitoraggio nonché ogni altra comunicazione inerente la qualità del servizio dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: **qualitapulizie@comune.torino.it**

L'Ufficio Controllo Qualità, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, potrà predisporre idonei sopralluoghi anche in base a segnalazioni dell'utenza.

In caso di relazione mensile di monitoraggio **negativa**, l'Ufficio Controllo Qualità provvederà ad inoltrare **formale diffida** all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo, entro 10 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida, di provvedere all'esecuzione della prestazione conformemente alle prescrizioni del capitolato.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese dell'operatore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

In caso di relazione mensile **positiva** il DEC, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Controllo Qualità, emetterà idoneo certificato utilizzando il fac-simile allegato al presente **Capitolato (Allegato VIII – Conformità; Allegato IX Regolare esecuzione)**.

Successivamente all'emissione del certificato di conformità, si procederà alla liquidazione nei modi e termini di cui al successivo art. 11.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

ART. 8 – PENALITA'

Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP), anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede

all'applicazione delle penali previste in relazione all'art.145 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle non conformità.

In particolare le penali saranno applicate nei casi sotto indicati:

a) Ritardo nell'esecuzione del servizio

Per inosservanza dei termini di esecuzione del servizio di cui all'art. 1 la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo.

Si precisa che, qualora il termine concordato per l'esecuzione del servizio non venga rispettato, la Civica Amministrazione potrà affidare il servizio ad altra impresa, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

b) Carenze qualitative

Per accertate carenze qualitative della prestazione fatta salva in ogni caso la corretta esecuzione della medesima.

Le suddette ipotesi sono elencate **a titolo meramente indicativo** e non esaustivo.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'emissione del **certificato di regolare esecuzione (Vedi fac-simile Allegato IX)** che verrà emesso alla **scadenza** del contratto e preliminarmente alla liquidazione finale.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto alla ditta aggiudicataria, nei modi e termini di cui alla Legge 241/90; l'aggiudicatario potrà fornire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Gli importi delle penali saranno addebitati per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'espletamento del servizio.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, accertato che l'appaltatore risulta inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, nonché dalla stima delle prestazioni eseguite regolarmente che dovranno comunque essere accreditate dall'appaltatore.

Il RUP provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il DEC può altresì assegnare all'appaltatore un nuovo termine, non inferiore a 10 giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale, controfirmato dall'appaltatore e/o da due testimoni e lo trasmette al Responsabile del procedimento; quest'ultimo, qualora permanga l'inadempimento, propone all'Amministrazione la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- a) quando il ritardo della prestazione supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente documentato;
- b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) nel caso in cui, dopo che l'Amministrazione sia stata costretta a chiedere il ripristino della prestazione, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;

g) nel caso di violazione dell'obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista dal progetto di inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento 307;

h) nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo).

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art.125, comma 6 lettera g) D.lgs 163/2006 s.m.i., fatte salve le modalità di cui agli art. 138 e 140 medesimo D.lgs, nonché l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. a titolo di risarcimento danni.

ART. 10 – RECESSO

La Civica Amministrazione, nel caso di variazione degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.lgs 163/2006 smi.

ART. 11 – ORDINAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo 7;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC;
- c) alla presentazione della documentazione di cui al successivo art. 17;
- d) alla presentazione della dichiarazione di cui all'**Allegato X**, attestante l'avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi e tributari per il mese di riferimento.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (n. ordine, codice fornitore, data di esecuzione, codice IBAN completo, data di esecuzione, **numero CIG attribuito**, etc.).

Il completo rispetto della suddetta modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi, attestato con le modalità sopra specificate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Sulle liquidazioni si opererà la trattenuta di cui all'art. 4, comma 3 D.P.R. 207/2010.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 12 – ANAGRAFICA GESTIONALE DEI LOCALI

L'aggiudicatario sarà tenuto alla realizzazione di una banca dati, effettuata per ciascuna sede oggetto dell'affidamento, che contenga le informazioni che verranno indicate dal DEC.

L'aggiudicatario sarà tenuto a provvedere, senza oneri aggiuntivi, ad eventuali variazioni/integrazioni ai suelencati dati su richiesta della Direzione Economato ogni qualvolta si verifichi una variazione.

L'anagrafica dovrà essere realizzata su supporti informatici con i sistemi in uso presso la Civica Amministrazione (Excel) e consegnata alla Direzione Economato entro sei mesi dall'inizio del servizio. L'eventuale ritardo nella presentazione e aggiornamento della medesima comporterà l'applicazione di una delle penali di cui al precedente art. 8.

ART. 13 – ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI (**Allegato IV**), Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenza, di cui all'art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto (rischi standard) e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

Prima dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'impresa aggiudicataria si impegna:

- a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il suddetto documento.
- a sottoscrivere gli eventuali documenti integrativi del Duvri elaborati dagli RSPP degli Uffici Giudiziari e inerenti rischi da interferenza tipici degli uffici presso i quali si svolge il servizio.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione, in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario si impegna, congiuntamente all'Amministrazione a monitorare l'esecuzione del servizio onde evitare il verificarsi di situazioni rischiose per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Ove necessario si rende disponibile, su richiesta dell'Amministrazione a sottoscrivere in corso di esecuzione integrazioni ed aggiornamento del DUVRI ed a partecipare a tutte le riunioni di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio che si rendesse necessario indire.

ART. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di prevenzione, infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (**Allegato V**).

Inoltre l'impresa aggiudicataria dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 15 – ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria.

A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato un contratto di assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del servizio, valido fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio, **per un massimale RCT di Euro 2.500.000,00 per sinistro blocco unico Euro 500.000,00 a persona.**

ART. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori nonché a provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che ne derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratorio di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010, **in caso di inadempienza contributiva**, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, **il RUP tratterà dalla liquidazione l'importo corrispondente all'inadempienza.**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 207/2010 in caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto, il RUP inviterà per iscritto l'esecutore a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, la Civica Amministrazione si riserva di procedere direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, fatto salvo il recupero delle medesime somme con le modalità di cui all'art. 123, comma 3 D.P.R. 207/2010.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, e di procedere, nel caso di inosservanza delle medesime, all'immediata risoluzione del contratto fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

ART. 17 - PERSONALE

Per gli obblighi inerenti l'impiego del personale, si applica quanto previsto dall'art. 4, lettera b), C.C.N.L. "Multiservizi" vigente, a fronte di una modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto a quelle esistenti nell'ultimo affidamento formalizzato.

Fermo restando quanto previsto al punto 1.3 dell'allegato III, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al DEC, l'elenco nominativo del personale impiegato, con indicazione del monte ore per addetto e la sede di lavoro. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato. Qualunque variazione dovesse intervenire in corso di esecuzione dovrà essere comunicata per iscritto al DEC entro 3 giorni dal suo verificarsi.

La Ditta aggiudicataria dovrà munire ogni sede, a proprie spese, di timbratrice e relativi accessori per la rilevazione delle presenze del personale impiegato su ciascun cantiere.

La Stazione appaltante, previa richiesta della Ditta aggiudicataria e in presenza di adeguate motivazioni, ha facoltà di dispensare dal suddetto obbligo.

In caso di dispensa il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà firmare – in entrata e in uscita presso la sede di lavoro – il Registro presenze messo a disposizione dalla Stazione appaltante. In caso di assenza di uno o più lavoratori e di

relativa sostituzione, l'obbligo di firmare il citato Registro si trasmette in capo al sostituto, il quale preciserà la propria identità e la qualifica di supplente.

L'aggiudicatario è tenuto ad allegare alle fatture copia della documentazione attestante la presenza in servizio degli addetti, pena il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire al proprio personale una specifica attività di formazione annuale per il corretto utilizzo dei prodotti e dei materiali (come previsto al punto 4 dell'allegato "X1" del Protocollo APE aggiornato al 2011).

L'aggiudicatario dovrà produrre un piano di formazione del personale, sottoscritto dal legale rappresentante, che indichi chiaramente: le materie e le ore di formazione; il numero di operatori distinti per qualifica da formare e aggiornare; i tempi; i soggetti incaricati dello svolgimento dei corsi.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 18 – SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere lo fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto della presente gara. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice Unico Appalti.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

ART. 19 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 80 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21 – SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che sarà rimborsata alla Ditta stessa da parte della Stazione Appaltante.

ART. 22 – FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

ART. 23 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

✓ **Responsabile del procedimento**

Direttore Economato: D.ssa Monica SCIAJNO

✓ **Direttore dell'esecuzione del contratto per il Comune di Torino**

Funzionario P.O Direzione Economato: Dr. Mauro ROSSO

IL DIRETTORE
D.ssa Monica SCIAJNO